



*Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

*di concerto con*

*Il Ministro dell'economia e delle finanze*

- VISTO l'articolo 107, paragrafo 2, lettera a), del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (d'ora in avanti "TFUE");
- VISTO l'articolo 51 del Regolamento (CE) n. 651/2014;
- VISTO il paragrafo 156 della Comunicazione della Commissione europea "Orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree" 2014/C 99/03;
- VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea";
- VISTO l'articolo 1, commi 124, 125 e 126 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 - legge di bilancio 2020, che, ai sensi del citato articolo 107 del TFUE, autorizza, per l'anno 2020, la spesa di 25 milioni di euro, a valere sulle risorse iscritte al capitolo 1928 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, finalizzata all'erogazione di un contributo su ogni biglietto aereo da e per Palermo e Catania, acquistato da residenti nella Regione Siciliana appartenenti ad alcune categorie di passeggeri;
- CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 124 della citata legge n. 160 del 2019 il contributo è riconosciuto "al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia, che consenta di ridurre i disagi derivanti dalla condizione di insularità, e assicurare la continuità del diritto alla mobilità...";
- TENUTO CONTO che il contributo è riconosciuto solo alle categorie di soggetti residenti in Sicilia, di cui al comma 125 del medesimo articolo 1, ossia studenti fuori sede, disabili gravi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, lavoratori dipendenti che prestano la propria attività lavorativa al di fuori della regione Sicilia, con reddito annuo lordo non superiore a 20.000 euro e migranti per ragioni sanitarie con reddito annuo non superiore a 20.000 euro;
- CONSIDERATO che, ai sensi del comma 125 del medesimo articolo 1, le modalità attuative del nuovo regime tariffario sono demandate ad apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro



dell'economia e delle finanze, con particolare riferimento alla quantificazione dello sconto e alle modalità e ai termini del rimborso, dell'importo differenziale tra il prezzo dei biglietti aerei e la tariffa sociale applicata ai suddetti soggetti;

- VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. recante “*Codice dell'amministrazione digitale*” e, in particolare, l'articolo 15 che prevede che le pubbliche amministrazioni provvedono a razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi, le attività gestionali, i documenti, la modulistica, le modalità di accesso e di presentazione delle istanze da parte dei cittadini e delle imprese;
- VISTI gli articoli 68 e 69 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. finalizzati a favorire il riuso dei programmi informatici di proprietà delle pubbliche amministrazioni;
- CONSIDERATO che esistono già applicazioni sviluppate da altre amministrazioni pubbliche tali da poter essere adattate, nel rispetto della normativa vigente in materia di riuso di programmi informatici o di parte di essi, per le finalità di cui al presente decreto;
- VISTA l'applicazione App IO realizzata in attuazione del disposto di cui al decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 e tenuto conto di quanto previsto dal Garante per la protezione dei dati personali nel provvedimento n. 102 del 12 giugno 2020;
- CONSIDERATO che il riuso dei programmi informatici di proprietà delle pubbliche amministrazioni garantisce il raggiungimento delle finalità di economicità, efficienza, tutela degli investimenti e neutralità tecnologica;
- VISTA l'applicazione web denominata “*Bonus dispositivi antiabbandono*” di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 28 gennaio 2020, n. 39, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 39 del 17 febbraio 2020, le cui misure tecniche ed organizzative e modalità di attuazione si intendono adottare e rispettare anche nell'ambito del presente decreto;
- CONSIDERATA la necessità di provvedere tempestivamente all'individuazione delle procedure operative per dare attuazione alle previsioni di cui all'articolo 1, commi 124, 125 e 126 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 - legge di bilancio 2020;
- RITENUTO pertanto, di doversi avvalere, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, di Enti e Società a capitale interamente pubblico, affidando direttamente agli stessi l'esecuzione delle attività connesse all'adozione del decreto di cui al citato art. 1, comma 125 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 - legge di bilancio 2020;



- VALUTATO di attribuire il citato contributo sotto forma di uno sconto, a favore dei soggetti destinatari come individuati ai sensi del comma 125, riconosciuto al momento dell'acquisto del titolo di viaggio, fermo restando il diritto del vettore al rimborso della differenza rispetto al minor prezzo applicato;
- CONSIDERATA congrua, anche tenuto conto dell'ammontare delle risorse disponibili, una percentuale di sconto pari al 30 per cento del prezzo del biglietto, da applicarsi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili sulla tariffa base applicabile al momento dell'acquisto dei biglietti aerei sulle rotte nazionali da e per gli scali di Palermo e Catania al netto dei servizi aggiuntivi;
- SENTITI i vettori aerei che operano sulle rotte nazionali da e per gli scali di Palermo e Catania come da comunicazione formalmente inviata da ENAC il 23.3.2020;

#### DECRETA:

##### Art. 1

##### (Aiuto a carattere sociale)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei limiti delle risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 27 dicembre 2019, n.160, è riconosciuto ai beneficiari di cui all'articolo 1, comma 125, della medesima legge, come individuati all'articolo 2, un aiuto a carattere sociale ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera a) del TFUE per l'acquisto di biglietti aerei sulle rotte nazionali da e per gli scali di Palermo e Catania.
2. L'aiuto a carattere sociale di cui al comma 1 è attribuito mediante l'applicazione, al momento dell'acquisto del biglietto aereo, di uno sconto pari al 30 per cento sulla tariffa base applicabile al netto dei servizi aggiuntivi. Si considerano servizi aggiuntivi tutti i servizi offerti dal vettore al di fuori del solo trasporto/volo aereo.
3. L'aiuto a carattere sociale di cui al comma 1 è applicato da parte dei vettori aerei operanti sui collegamenti nazionali da e per gli scali di Palermo e Catania. Il contributo è riconosciuto in favore dei soggetti beneficiari mediante l'utilizzo dell'App IO o, in alternativa, mediante una procedura di registrazione sulla piattaforma informatica, accessibile direttamente o dal sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto di quanto previsto anche nell'Allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

##### Art. 2

##### (Soggetti beneficiari)

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 125, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i soggetti destinatari dell'aiuto a carattere sociale di cui all'articolo 1, residenti nella Regione Siciliana, appartengono ad almeno una delle seguenti categorie:
  - a) studenti universitari fuori sede che effettuano il viaggio da e per gli aeroporti di Catania o di Palermo su tutte le rotte nazionali di collegamento con la sede del proprio Ateneo;
  - b) disabili gravi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che effettuano il viaggio da e per gli aeroporti di Catania o di Palermo su tutte le rotte nazionali;



- c) lavoratori dipendenti con sede lavorativa al di fuori della Regione Siciliana e con reddito lordo annuo non superiore a 20.000 euro che effettuano il viaggio da e per gli aeroporti di Catania o di Palermo su tutte le rotte nazionali di collegamento con tale sede;
  - d) utenti del servizio di trasporto aereo per ragioni sanitarie, con reddito lordo annuo non superiore a 20.000 euro, che effettuano il viaggio da e per gli aeroporti di Catania o di Palermo su tutte le rotte nazionali di collegamento con la località in cui devono sottoporsi a ricoveri, accertamenti e cure sanitarie.
2. Al fine di beneficiare del contributo, i soggetti di cui al comma 1 attestano, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la sussistenza delle condizioni e dei presupposti di cui al punto 1 dell'Allegato.

### Art. 3 (Soggetti attuatori)

1. L'Amministrazione responsabile per l'attuazione del presente decreto è il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che si avvale, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, mediante la stipula di apposite Convenzioni, dei seguenti Soggetti:
  - a) PagoPA S.p.A – Società pubblica per la gestione dei pagamenti elettronici in favore delle Pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi, incaricata delle attività relative alla gestione dell'App IO per le finalità di cui al presente decreto;
  - b) SOGEI S.p.A – Società Generale d'Informatica S.p.A. incaricata, ai fini del presente decreto, delle attività informatiche relative alla piattaforma di cui all'art. 4, comma 1, e al sito web dedicato.
2. Il medesimo Ministero si avvale di ENAC – Ente nazionale per dell'Aviazione civile, quale soggetto pagatore dei rimborsi ai vettori aerei.

### Art. 4 (Modalità di presentazione dell'istanza)

1. SOGEI S.p.A. realizza e gestisce la piattaforma informatica presso cui si registrano i beneficiari e attraverso la quale vengono generati e validati i codici sconto di cui al successivo articolo 5, comma 3.
2. Per beneficiare del contributo, il richiedente presenta istanza, mediante procedura di registrazione sul sito web dedicato predisposto da SOGEI S.p.A. oppure tramite l'App IO.
3. L'identità del richiedente è verificata, attraverso il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, di seguito "SPID" ovvero tramite Carta d'Identità Elettronica. A tal fine gli interessati, qualora non ne siano già in possesso, richiedono l'attribuzione dell'identità digitale ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014.
4. L'istanza è corredata dalla dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui il soggetto dichiara la sussistenza di uno dei presupposti di cui all'art. 2 e al punto 1 dell'Allegato.

### Art. 5 (Verifiche sulle istanze)

1. I requisiti dichiarati dai beneficiari ai sensi dell'art. 2 lett. a), b), c) e d) sono verificati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nel rispetto delle modalità di cui all'art. 71 del d.P.R. n. 445/2000.



2. Nell'ambito della piattaforma sono attivati gli scambi di informazioni necessari ad effettuare le verifiche sui requisiti di cui al predetto comma 1 da parte di SOGEI S.p.A., per conto del Ministero, secondo le modalità individuate nell'Allegato.
3. La piattaforma genera un codice univoco, denominato codice sconto, che viene trasmesso al richiedente con un messaggio di riconoscimento dell'agevolazione e che consente di usufruire dello sconto all'atto dell'acquisto del biglietto pari al 30% della tariffa base applicabile al netto dei servizi aggiuntivi.

Art. 6  
(Ruolo dei vettori aerei)

1. La piattaforma consente ai vettori aerei, mediante apposita interrogazione, di verificare in tempo reale che il codice sconto inserito dai soggetti beneficiari corrisponda ad un codice correttamente generato, tenendo conto anche delle modalità indicate nell'Allegato.
2. SOGEI S.p.A., per conto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, fornisce all'ENAC l'elenco di tutti i codici sconto generati per effettuare i rimborsi ai vettori aerei.
3. Al fine di ottenere il rimborso, i vettori trasmettono ad ENAC la rendicontazione degli sconti praticati e l'ammontare complessivo degli stessi, affinché quest'ultimo provveda alle operazioni di cui all'art. 7.

Art. 7  
(Rimborso)

1. Al fine di riconoscere il rimborso al vettore in ragione del minor prezzo praticato, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 126, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n.160, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasferisce all'ENAC le risorse per procedere, nei limiti dello stanziamento disponibile sul capitolo 1928 del medesimo Ministero, al rimborso, in favore dei vettori di cui all'articolo 1 del presente decreto, del differenziale tra il prezzo del biglietto aereo ordinario calcolato sulla tariffa base applicabile al netto dei servizi aggiuntivi ed il prezzo effettivamente pagato in ragione dello sconto applicato, secondo le modalità di cui ai punti 2 e 3 dell'Allegato.
2. L'ENAC procede al rimborso di cui al comma 1 entro il giorno 30 del mese successivo a quello di applicazione dello sconto, previa presentazione da parte del vettore della documentazione contabile da cui risulti esclusivamente la rendicontazione degli sconti praticati e l'ammontare complessivo degli stessi. Oltre al predetto rimborso, l'ENAC anticipa al vettore il 50 per cento di quanto ristoratogli nel mese precedente nell'ambito delle risorse disponibili.
3. Al momento dell'ultimo rimborso, l'ENAC, in base alla documentazione contabile presentata dal vettore, procede alle operazioni di saldo tra le somme erogate ai sensi del comma 2 e quanto effettivamente dovuto in ragione degli sconti complessivi praticati dal medesimo vettore.
4. A conclusione delle complessive operazioni di saldo di cui al comma 3, l'ENAC presenta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo il rendiconto delle somme complessive erogate ai vettori e procede al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle eventuali eccedenze.
5. L'erogazione dei rimborsi e delle anticipazioni di cui al comma 2 è subordinata all'effettiva disponibilità delle risorse finanziarie. In caso di esaurimento delle risorse disponibili, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tramite la piattaforma gestita da SOGEI S.p.A., dispone il blocco automatico della generazione dei codici di cui al punto 2 dell'Allegato, secondo quanto previsto dal punto 3.4 del medesimo Allegato.



Art. 8  
(Trattamento dei dati personali)

1. Il titolare del trattamento dei dati personali, effettuato per lo svolgimento dei compiti istituzionali previsti dall'art. 1, comma 125, della legge n. 160/2019, è il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. SOGEI S.p.A. e PagoPA S.p.A. sono designate dal Ministero responsabili del trattamento dei dati con apposito atto scritto in cui sono specificati analiticamente i compiti affidati, che non comportano decisioni sulle finalità e sulle modalità di utilizzazione dei dati stessi che restano nella sfera della titolarità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in conformità all'articolo 28 del Regolamento (UE) 679/2016 (di seguito "il Regolamento").
3. Il Ministero garantisce la conformità del trattamento dei dati personali al Regolamento e al vigente Codice in materia con riferimento, in particolare, alle misure che devono essere adottate per assicurare il rispetto del principio di trasparenza nei confronti degli interessati ai sensi dell'art. 5, par. 1, lett. a) del Regolamento, alle modalità e ai tempi di conservazione dei dati personali, nel rispetto dei principi di *privacy by design e by default*, limitandolo alla sola realizzazione dei compiti attinenti all'attribuzione del contributo e ai successivi controlli sulla relativa erogazione, previa adeguata valutazione di impatto ai sensi dell'art. 35 del Regolamento. Nelle Convenzioni di cui all'articolo 3 sono descritte le misure tecniche e organizzative volte ad assicurare un adeguato livello di sicurezza con riferimento ai rischi derivanti dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali, nel rispetto dell'articolo 32 del Regolamento, nonché sono impartite apposite istruzioni sulle modalità e tempi di conservazioni dei dati.
4. Le compagnie aeree sono altresì titolari autonomi in relazione al trattamento effettuato sui dati esposti nel servizio API Rest fornito dal soggetto attuatore per conto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la verifica sui codici sconto generati dalla piattaforma e attribuiti al richiedente e, più in generale, per la gestione della misura agevolativa e per l'erogazione del servizio aereo per le finalità di cui al presente decreto.
5. Con specifico riferimento ai dati sullo stato di salute, il titolare assicura che le predette informazioni siano trattate nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, par. 1 lett. c) del Regolamento e siano conservate separatamente nella piattaforma per un tempo non superiore al conseguimento della finalità per cui gli stessi sono trattati.
6. I dati trattati per l'erogazione del contributo ai sensi presente decreto, sono conservati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività connesse all'attuazione del presente decreto e fino alla definizione di eventuali contenziosi.
7. Nel rispetto di principi di liceità, correttezza e trasparenza di cui all'art. 5, par. 1, lett. a) del Regolamento, i beneficiari dell'agevolazione ricevono adeguata informativa sul trattamento dei dati personali e sull'esercizio dei diritti da parte degli interessati che sarà pubblicata sul sito web dedicato gestito da SOGEI S.p.A. e sull'App IO.

Art. 9  
(Disposizioni finanziarie)

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto si provvede mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 1, comma 124, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.



2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, quale amministrazione responsabile per l'attuazione del presente decreto, in base all'articolo 3, si avvale, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, delle società PagoPA S.p.A. e SOGEI S.p.A., senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
3. Le Amministrazioni provvedono agli adempimenti conseguenti all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

#### Art. 10

(Pubblicazione ed entrata in vigore)

1. Il presente decreto è pubblicato nel sito web istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; della pubblicazione è data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Roma,

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Il Ministro dell'economia e delle finanze



## ALLEGATO

### 1. ATTESTAZIONI

- 1.1. Per poter accedere all'agevolazione tutti i beneficiari attestano la propria residenza nel territorio della Regione Siciliana.
- 1.2. Coloro che rientrano nella categoria dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), attestano l'iscrizione e regolare frequenza presso un Ateneo sito al di fuori del territorio della Regione Siciliana, dichiarando, altresì, la ragione del viaggio che deve essere strettamente correlata ad esigenze universitarie.
- 1.3. Coloro che rientrano nella categoria dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), attestano il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
- 1.4. Coloro che rientrano nella categoria dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) attestano di esercitare stabilmente la propria attività lavorativa presso una sede ubicata al di fuori della Regione Siciliana, dichiarando, altresì, la ragione del viaggio che deve essere strettamente correlata ad esigenze lavorative.
- 1.5. Coloro che rientrano nella categoria dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), attestano il possesso della certificazione sanitaria in ragione della quale si recano al di fuori del territorio della Regione Siciliana per ricoveri, accertamenti e cure.
- 1.6. Coloro che rientrano nelle categorie dei soggetti di cui all'articolo 2, lettere c) e d), attestano, altresì, che il proprio reddito personale lordo annuo non è superiore a 20.000 euro.

### 2. PIATTAFORMA, APP IO, GENERAZIONE BUONO SCONTO E ATTIVAZIONE

- 2.1. I residenti nella Regione Siciliana appartenenti ad almeno una delle categorie di cui all'articolo 2 possono ottenere un apposito codice-sconto, previa registrazione tramite l'applicazione gratuita IO, oppure tramite il sito web dedicato, gestito da SOGEI S.p.A.
- 2.2. L'utilizzo dell'App IO deve avvenire assicurando il rispetto delle misure e garanzie previste dal Garante con il provvedimento n. 102 del 12 giugno 2020
- 2.3. Per poter accedere all'applicazione o al sito web suindicati, i beneficiari devono disporre di identità SPID (di livello 2) oppure di Carta d'Identità Elettronica (e relativo PIN). Qualora gli interessati non siano già in possesso di identità digitale, ne richiedono l'attribuzione ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014.
- 2.4. Le condizioni di partecipazione sono dichiarate dall'interessato ai sensi e per gli effetti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
- 2.5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche attraverso SOGEI S.p.A., nel rispetto di quanto previsto nel provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali "*Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche*" del 2 luglio 2015, verifica, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000, presso:
  - i. l'Agenzia delle entrate, i requisiti riferiti al reddito lordo annuo di cui all'art. 2, lett. c) e d)
  - ii. l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), il requisito della residenza nella Regione Siciliana di cui all'art. 2, lett. a), b) c) e d), salvo le ulteriori verifiche che si rendessero necessarie presso la banca dati dell'anagrafe tributaria in relazione al domicilio fiscale o direttamente presso il Comune di residenza;
  - iii. l'Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati (ANS) del Ministero dell'Università e della ricerca o, se del caso, le singole Università, il requisito di cui all'art. 2 lett. a);
  - iv. l'INPS, il requisito di cui all'art. 2, lett. b);
  - v. le strutture sanitarie coinvolte, il requisito di cui all'art. 2, lett. d).



- 2.6. Inserite tutte le informazioni, viene generato un codice che consente di usufruire di uno sconto all'atto dell'acquisto del biglietto pari al 30 per cento della tariffa base applicabile al netto dei servizi aggiuntivi.

### 3. ADEMPIMENTI

- 3.1. La piattaforma consente alle compagnie aeree, mediante apposita interrogazione, di verificare in tempo reale che il codice inserito dall'utente corrisponda ad un codice correttamente generato.
- 3.2. SOGEI S.p.A., per conto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, fornisce all'ENAC l'elenco di tutti i codici sconto generati per effettuare i rimborsi ai vettori aerei.
- 3.3. Ciascuna compagnia aerea, verificata la validità del codice sconto, lo converte in un proprio coupon-code interno valido per tutti i sistemi a cui è associato lo sconto del 30 per cento previsto dal procedimento. Al termine di ogni mese di applicazione dello sconto, al fine di consentire il pagamento del rimborso, ciascuna compagnia aerea trasmette ad ENAC la documentazione contabile relativa agli sconti praticati.
- 3.4. All'atto dell'eventuale esaurimento delle risorse finanziarie, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per il tramite della piattaforma, dispone il blocco della generazione dei codici sconto. Le modalità di attuazione del blocco sono disciplinate nelle Convenzioni di cui all'articolo 3 del presente decreto.

